

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) n. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni²,

Considerando quanto segue:

- (1) gli incidenti e gli eventi fortuiti verificatisi hanno dimostrato la necessità di migliorare la progettazione e il mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi di interconnessione dei cablaggi elettrici nei velivoli a grande capacità;
- (2) si ritiene necessario migliorare la sensibilizzazione del personale addetto ad attività di mantenimento dell'aeronavigabilità in merito ai rischi relativi ai sistemi di interconnessione dei cablaggi elettrici nei velivoli a grande capacità;
- (3) l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso "l'Agenzia") ritiene necessario proporre modifiche al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, per garantire che il personale addetto ad attività di mantenimento dell'aeronavigabilità riceva un'adeguata formazione in merito ai rischi relativi ai sistemi di interconnessione dei cablaggi elettrici nei velivoli a grande capacità;
- (4) le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia³ ai sensi degli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), 18, lettera a) e 19, paragrafo 1, del regolamento di base;
- (5) le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere⁴ del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito in base all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento di base;
- (6) il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione deve essere di conseguenza modificato;

¹ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1

² GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 376/2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 18)

³ Parere n. 04/2008

⁴ (Da formulare)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è modificato come segue:

1) Il seguente paragrafo 7 è aggiunto all'articolo 7:

7. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni dell'allegato I, sezione M.A.706(i) si applicano a decorrere da [18 mesi dall'entrata in vigore della presente modifica del regolamento].

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è modificato come segue:

1) Il seguente paragrafo 8 è aggiunto all'articolo 7:

8. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni dell'allegato III, appendice I, paragrafo 7.7 come modificato dal regolamento (CE) n. [citare il numero del presente regolamento recante modifica] si applicano a decorrere da [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento recante modifica].

Articolo 2

L'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è modificato come segue:

1) Il seguente punto (i) è aggiunto alla sezione M.A.706:

- (i) Per tutti i velivoli a grande capacità o gli aeromobili per trasporto aereo a scopo commerciale, l'impresa definisce e verifica la competenza del personale addetto alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, alla revisione dell'aeronavigabilità e/o agli audit di qualità, in conformità delle procedure e degli standard concordati dall'autorità competente.

Articolo 3

L'allegato III (parte 66) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è modificato come segue:

1) Nell'appendice I, "Requisiti fondamentali di conoscenza", il paragrafo 7.7 del modulo 7 è modificato come segue:

	Livello		
	A	B1	B2
7.7 Sistemi di interconnessione di cablaggi elettrici Continuità, isolamento e tecniche di giunzione e di prova. Uso di attrezzi per la crimpatura: a funzionamento manuale e idraulico. Prova delle giunture crimpate. Rimozione e inserimento dei pin di connessione. Cavi coassiali: precauzioni di prova e d'installazione. Individuazione dei tipi di cavi elettrici, criteri ispettivi e tolleranza ai danni.	1	3	3

Tecniche di protezione della cablatura: flessibili di protezione e relativi supporti, morsetti dei cavi, tecniche di protezione con rivestimenti, incluso il rivestimento termoretraibile, schermatura.			
Standard di installazione, ispezione, riparazione, manutenzione e pulizia dei sistemi di interconnessione di cablaggi elettrici.			

Articolo 4
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Membro della Commissione